CAMERA DEI DEPUTATI N. 3238

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SPINELLI e COLUCCI

Presentata il 2 ottobre 1974

Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È da tempo che viene dibattuta la problematicità delle erogazioni creditizie a favore del settore artigiano. Si tratta di una problematicità che ha per fattori di evidenza tanto il costo del denaro quanto la difficoltà, da parte delle aziende artigiane, di reperire le garanzie reali – in verità sempre gravose – che vengono richieste dagli istituti e dalle aziende di credito sulla linea di una selezione del credito ritenuta atta a scoraggiare gli investimenti nei settori in fase di chiara involuzione.

Per ciò che riguarda il costo del denaro si è provveduto con la presente proposta attraverso un contributo statale sui tassi di interesse gravante sui finanziamenti erogati attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) che è anche autorizzata ad effettuare operazioni di risconto delle operazioni primarie ed a fornire garanzie sussidiarie per equilibrare, in certa misura, il rischio delle banche eroganti.

Ma, da un lato, i fondi stanziati dallo Stato per contributo interessi sono risultati insufficienti, tanto che essi non hanno raggiunto nemmeno la misura del tre per cento rispetto al complesso dei corrispondenti contributi statali a favore degli altri settori economici, e, d'altro lato, considerato il rapido impegno del fondo centrale di garanzia come del fondo di dotazione dell'Artigiancassa per la rilevante espansione del credito artigiano, è stato possibile evadere meno del 50 per cento delle richieste di risconto e di garanzie sussidiarie. Talché troppo spesso si è dovuto attendere, al fine di accogliere la massa di domande giacenti nell'anticamera dell'attesa, il rientro graduale dei vari fondi.

I nodi da sciogliere sono dunque molteplici ma essi possono essere dipanati da un adeguamento tanto del fondo di dotazione, quanto del fondo centrale di garanzia e del fondo per il concorso statale degli interessi costituiti presso l'Artigiancassa.

Per quanto grandi possano sembrare gli adeguamenti previsti dalla presente proposta di legge essi rappresentano il minimo che possa essere calcolato in base alle statistiche ufficiali riguardanti tanto le richieste di credito avanzate dalle imprese artigiane quanto le erogazioni effettivamente operate, nonché in base al giudizio di convenienza perché gli investimenti nel settore artigianale non siano fatti discendere dai margini di liquidità e dalle gabbie statutarie di ciascun istituto bancario ma piuttosto dalle reali possibilità di sviluppo dei settori artigiani ai quali riservare la concessione di finanziamenti di favore.

Vero è che il processo di ammodernamento del settore artigianale ha ricevuto un certo impulso dalle varie provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ma appunto per questo non vorremmo che tali provvidenze venissero vanificate e rese inutili o improduttive per mancanza d'una adeguata dimensione del credito artigiano che, se bene ed opportunamente erogato, non può che dare seguito positivo a quelle prime provvidenze o, quanto meno, può essere sufficiente a mantenere in piedi quanto è già stato costruito.

Esiste – sì – una scarsa reattività del settore artigianale rispetto allo sviluppo industriale secondario determinato dai grandi investimenti, ma una simile strozzatura può essere ricondotta alla carenza diffusa di capitali come alla difficoltà di accumulazione e non soltanto quando il settore artigianale è legato all'imprenditoria industriale secondaria ma anche quando essa è autonoma, cioè non soltanto quando è legato all'utilizzazione dei semilavorati ma anche quando riguarda prodotti non standardizzati che, rivestendo carattere artistico-commerciale, può ancora più vantaggiosamente sostenere l'urto della concorrenza industriale.

D'altra parte, parlando in termini di scienza economica, se quello che occorre attualmente al nostro paese è una produzione a basso impiego di capitali e ad alto saggio di incremento occupazionale, il settore artigianale di piccolo o di grande livello non dovrebbe essere che bene accolto, sollecitato, aiutato e posto in condizione di produrre e di conquistare i mercati nazionali ed esteri. Si otterrebbe oltretutto l'effetto di aggiungere al tessuto produttivo indotto dai grandi investimenti una base di piccole unità aziendali a scarsa intensità di capitali dalla quale può trarre origine un allargamento della imprenditoria industriale secondaria a media intensità tecnologica.

Ma una simile prospettiva ha bisogno di una spinta iniziale determinante e, in vista di essa, dovrebbe essere evitata in modo assoluto quella particolare disfunzione economico-finanziaria per la quale assistiamo, quasi fossimo incapaci a porvi seri rimedi, alla impossibilità di molte aziende artigiane a soddisfare le commesse ricevute. In più d'un caso sono state rifiutate ordinazioni, anche provenienti da acquirenti esteri – e perciò tanto più interessanti – per l'inadeguatezza della potenzialità produttiva delle aziende dovuta il più delle volte ad una costituzionale insufficienza di capitali, di scorte e di ammodernamento nonché ad una inadeguata assistenza creditizia che impedisce, oltretutto, una augurabile competitività rispetto ai prodotti industriali talora più o meno direttamente concorrenti.

Certo la Cassa per il credito alle imprese artigiane ha aumentato notevolmente e progressivamente il raggio quantativo della sua attività, ma per quanto grandi siano stati i suoi sforzi non ha potuto obbiettivamente oltrepassare i limiti delle sue possibilità e non ha potuto equilibrare la massa della domanda creditizia esistente nel settore del mercato artigiano. E, in tal modo, non ha potuto che fare rifluire i propri mezzi su non più del 10 per cento delle imprese iscritte negli albi degli artigiani. Larga parte di esse non ha potuto dunque fruire di agevolazioni creditizie.

A peggiorare la situazione del settore è intervenuto ormai da gran tempo un largo movimento di ammodernamento che, sotto il segno di lavorazioni meccaniche talora più semplici di quelle manuali, ha dato la spinta verso l'apertura di botteghe indipendenti nel cui ambito possono trovare occupazione interi nuclei familiari ovviamente e favorevolmente sfuggenti al peso degli aumenti salariali.

Ma, come se tutto ciò non bastasse a rendere difficile il cammino delle imprese artigiane, tutta la situazione ha subito l'impatto di una ulteriore difficoltà rappresentata dal deterioramento monetario che non consente oggi di acquistare al prezzo di ieri le attrezzature o le scorte necessarie e che, come per tutti gli altri settori, riporta al problema del trasferimento dei costi. Solo che per i settori più forti il problema è di più facile soluzione.

Esiste quindi anche la necessità di aumentare i limiti massimi sia della quantità che della durata dei fidi artigiani. Del resto la Commissione finanze e tesoro del Senato ha trovato ragioni per approvare nel settembre 1973 un ordine del giorno col quale si impegnava il Governo, in considerazione della necessità di assicurare al settore artigianale il sostegno creditizio, a predisporre gli strumenti perché si potesse elevare il fondo di dotazione dell'Artigiancassa. Da parte sua, la Commissione industria del Senato ha trovato suoi motivi per invitare il Governo a rifinanziare l'Artigiancassa medesima, al fine di assegnarle i mezzi necessari per rinvigorire il fondo contributi interessi ed il fondo centrale di garanzia.

Stando così le cose sarebbe opportuno che oltretutto, il Governo, di propria iniziativa predisponesse un disegno di legge col quale il *leasing* operativo venisse inserito nel con-

testo della legislazione agevolata vigente al fine di non creare – considerati i minori tempi occorrenti per porre in essere simili tipi di operazioni creditizie – le remore temporali che attualmente, talora, gravano sulla concessione degli ordinari crediti agevolati all'artigianato.

Certo sarebbe producente affidare il compito dei finanziamenti a favore dell'artigianato ad un unico centro di erogazione e potere eliminare la molteplicità dei centri decisionali. Ma non ci si può sottrarre agli imperativi economici derivanti dalla necessità delle analisi di mercato che non possono certo essere assolte dai singoli artigiani nonché dalle necessità di disporre d'una efficiente rete di sportelli creditizi qual è quella di cui dispone il sistema bancario la cui utilità supera di gran lunga le gratuite accuse di arbitrarietà. Non ci si può, insomma, sottrarre ad alcune necessità e non perché non si abbia voglia di cambiare il sistema ma perché talora succede che il sistema può persino riuscire utile e comodo.

Sintetizzando, dunque, il punto di vista dal quale è stata riguardata la presente proposta si può dire che la possibilità di sopravvivenza diffusa dell'artigianato ristà, oltre che in un sano discernimento della scelta operativa e di mercato, nella possibilità di ottenere, in breve spazio di tempo, finanziamenti a basso costo a fronte dei quali le garanzie reali pretese, a buon diritto, dal rischio bancario vengano sopperite dal combinato di garanzie ugualmente valide offerte – come emerge dalla presente proposta – dalla Cassa per il credito artigiano.

L'adeguamento delle dotazioni nei vari fondi dell'Artigiancassa ci sembra appunto essere uno degli strumenti più validi per sostenere una simile possibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, successivamente modificato con legge 19 dicembre 1956, n. 1524, con legge 11 gennaio 1957, n. 5, con legge 8 marzo 1958, n. 232, con legge 14 aprile 1959, n. 200, con legge 5 luglio 1964, n. 619, e con legge 14 ottobre 1964, n. 1068, viene elevato di lire 61 miliardi mediante:

a) versamento da parte dello Stato di lire 30 miliardi da effettuarsi mediante versamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in aggiunta ai conferimenti già effettuati, ferme restando le destinazioni di tali somme quali sono descritte dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) versamento di lire 200 milioni ciascuno da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dall'Istituto centrale delle banche popolari, del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

ART. 2.

Al fine di elevare la consistenza del Fondo centrale di garanzia istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, le dotazioni di tale fondo sono costituite, a modifica dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e ad integrazione di quelle già in atto:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta che gli istituti ed aziende medesime sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto dell'erogazione sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La misura della citata trattenuta da riversare, come già specificato, viene elevata dallo 0,50 per cento allo 0,75 per cento;

b) dal contributo annuo degli utili netti della Cassa per il credito alle imprese arti-

giane che viene elevato dal 20 per cento al 25 per cento. La cassa medesima, di intesa con il Ministero del tesoro e con i competenti organi della Banca d'Italia, apporterà la necessaria variazione del proprio statuto;

c) dal contributo annuo degli istituti ed aziende di credito comunque autorizzati ad operare nel settore del credito artigiano, pari allo 0,25 per cento del complessivo ammontare delle operazioni di credito alle imprese artigiane;

d) dagli eventuali contributi che vorranno dare gli enti regione e le associazioni interessate allo sviluppo ed all'ammodernamento delle aziende artigiane;

e) dal contributo dello Stato di complessive lire 21 miliardi da erogarsi nella misura di lire 3 miliardi per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1974 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1977, cui si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al pertinente capitolo della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il secondo semestre del 1974 e mediante prelevamento nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

ART. 3.

La garanzia prevista dal primo comma della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, resta di natura sussidiaria ma la sua esplicazione viene elevata fino all'ammontare dell'85 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito autorizzati, giusta articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane dimostreranno d'avere sofferto dopo l'esperimento di procedure di riscossione coattiva. Parimenti la garanzia anzidetta non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni.

ART. 4.

Il fondo per il concorso statale nella misura del 3 per cento nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con un ulteriore contributo da parte dello Stato di lire 45 miliardi che sarà conferito dal Ministero del tesoro nella misura di lire 15 miliardi annui a partire dal 1° gennaio 1975 e fino al 1° gennaio 1977.

ART. 5.

I limiti massimi di durata e di importo delle operazioni a medio termine effettuate dalle aziende e dagli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono stabiliti rispettivamente in quindici anni ed in lire 40 milioni. Il limite massimo del credito concedibile per le scorte viene portato dal 30 per cento al 40 per cento del finanziamento accordato per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento o del valore attuale degli impianti medesimi e non potrà superare, in ogni caso, l'importo di lire 6 milioni mentre il relativo tempo di scomputo viene elevato a quattro anni.

ART. 6.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, al fine di favorire le funzioni di assistenza e consulenza istituzionalmente attribuite all'Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI) erogherà a favore di quest'ultimo, in considerazione dello stretto legame tra scelte operative ed erogazioni creditizie, un contributo annuo di lire 800 milioni da effettuarsi per quattro anni, dal 1° gennaio 1975 al 1° gennaio 1978, in aggiunta ai contributi finora erogati.